

D.Lgs. 05/10/2000, n. 334

Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 2000, n. 271, S.O.

5-bis. Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno (33) (34) (35).

1. L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), è riservato al personale in possesso delle lauree di cui al comma 2, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami, di cui il quaranta per cento riservato al personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e con un'età non superiore a trentacinque anni, e il sessanta per cento riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari, con un'età non superiore a cinquantacinque anni. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3 (36).

2. Nell'ambito delle classi di laurea triennale o di laurea magistrale o specialistica individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la laurea triennale o la laurea magistrale o specialistica si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi (37).

3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le categorie di titoli da ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma 1 del presente articolo, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto accertamento della preparazione, anche professionale ed operativa, in relazione alle responsabilità connesse alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2 (38).

4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

(33) Rubrica così sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

(34) Articolo inserito dall'art. 1, comma 5, lett. f), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

(35) Vedi, anche, l'art. 2, comma 1, lett. u), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

(36) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e, successivamente, dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

(37) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 3), D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

(38) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e, successivamente, dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 4), D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.